



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

LINEE GUIDA
per la fissazione e la trattazione delle udienze del
SETTORE CIVILE
nel periodo
DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28;

Premesso che l'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020 come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 28/20 prevede che dal 16 aprile fino al 31 luglio 2020 i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, *«adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite [...] e delle prescrizioni adottate in materia [...] al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»;*

Rilevato che possono essere assunte tutte le misure di cui all'art. 83 comma 7 cit., ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il *«rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»;*

rilevato che l'art. 83 comma 7 lett. f) e h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 prevedono, rispettivamente, il possibile *«svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»* nonché il possibile *«svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;*

Dato atto della riunione tenutasi telematicamente in data 31 marzo 2020 tramite la piattaforma Microsoft Teams tra tutti i giudici addetti al settore civile;

Sentito il consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Sentita l'Autorità Sanitaria;

1. Procedimenti che devono essere trattati.

Dovranno essere trattati, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020, i seguenti procedimenti:

- cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali:
come già previsto con decreto del Presidente del Tribunale in data 19 marzo 2020, per irrinunciabili esigenze di tutela della salute pubblica, la trattazione di tali cause deve essere riservata a quelle nelle quali non sia stata adottata alcuna regolamentazione delle obbligazioni alimentari sopra descritte;
verranno dunque trattati i procedimenti di separazione in fase presidenziale e quelli camerale relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c., laddove vengano allegare e accertate specifiche ed indifferibili esigenze di tutela di bisogni essenziali;
 - procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
 - procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (convalida T.S.O.);
 - procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (relativi ad I.V.G.);
 - procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. (sospensiva della sentenza di appello del Giudice di Pace);
 - procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 150/11;
 - tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile:
i soggetti chiamati ad emettere la «*dichiarazione di urgenza*» dovranno valutare la gravità del pregiudizio, tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento. Pertanto, tali procedimenti saranno considerati urgenti e saranno trattati solo ove sia dedotta da almeno una delle parti e sia in concreto ravvisabile una situazione di urgenza e di necessità in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti.
- Dovranno altresì essere trattati i seguenti procedimenti:
- i procedimenti ex art. 700 c.p.c.;
 - i procedimenti per sequestro giudiziario e conservativo;
 - i procedimenti di reclamo ex art. art. 669 terdecies c.p.c.;
 - i procedimenti per A.T.P. ex art. 696 c.p.c.;

- le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. in fase cautelare.

La data della udienza dovrà essere fissata in considerazione delle effettive e concrete ragioni di urgenza riscontrate dal giudice.

Per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83 comma 3 lett. a) cit. ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti individuati dalla disposizione medesima, potrà sempre essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Modalità di svolgimento delle udienze.

A) Svolgimento delle udienze mediante c.d. trattazione scritta.

Si svolgeranno preferibilmente con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienze dei procedimenti camerale relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c.

alle parti verranno assegnati un unico termine o termini sfalsati, a seconda dei casi concreti, per il deposito di note scritte contenenti le contestazioni, le istanze, le conclusioni e l'eventuale documentazione a supporto; il giudice o il collegio, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, adotterà la decisione fuori udienza; qualora, già dalla lettura degli atti introduttivi oppure a seguito del deposito delle note scritte, si renda necessario o opportuno (per esempio, in presenza di margini per una conciliazione) sentire le parti personalmente, potrà essere disposta la trattazione dell'udienza con modalità da remoto;

- udienze dei procedimenti ex art. 700 c.p.c., per sequestro giudiziario e conservativo, di reclamo ex art. art. 669 terdecies c.p.c., per A.T.P. ex art. 696 c.p.c., relativi ad opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. in fase cautelare;
- tutte le altre udienze relative ai procedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 83 comma 3 d.l. 18/2020.

B) Svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto.

Si svolgeranno mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienze presidenziali nei procedimenti di separazione, laddove sia stata accertata la sussistenza in concreto di specifiche ed indifferibili esigenze di tutela di bisogni essenziali

È rimessa al giudice la decisione di trattare l'udienza mediante collegamento da remoto anche nei procedimenti indicati sub A).

- C) Se nessuna delle due predette modalità può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta, tenuto conto delle esigenze del caso concreto, i procedimenti verranno trattati in presenza ad orari distinti e congruamente distanziati, adottando tutte le misure per evitare il contatto ravvicinato tra le parti e utilizzando, se ritenuto, l'aula di Corte di Assise che assicura il rispetto delle distanze tra le parti.

In particolare, stante l'impossibilità di adottare entrambi i modelli alternativi di svolgimento delle udienze, l'ascolto dei minori in fase presidenziale dei procedimenti di separazione e nei procedimenti camerale relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c. avverrà in presenza, in un'aula dotata di tutti gli

accorgimenti necessari per evitare il contatto ravvicinato tra le parti, oppure verrà delegato ad un consulente esterno al quale verrà rimessa la determinazione dei modi e dei tempi di svolgimento dell'incombente, rinviando l'udienza ad altra data con termine al consulente esterno medesimo per il deposito di una relazione scritta.

2. Procedimenti che devono essere rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

Verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienze presidenziali nei procedimenti di divorzio e udienze presidenziali di separazione nelle quali non si controverta di obbligazioni alimentari nelle quali sussista pericolo di pregiudizio di bisogni essenziali
- udienze dei procedimenti camerali di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. di divorzio ex art. 9 l. div. nonché di revisione delle disposizioni concernenti i figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 quinquies c.c. (che non siano stati introdotti con ricorso congiunto), e udienze dei procedimenti di separazione in fase istruttoria, dove è già in essere una regolamentazione dei rapporti familiari;
- udienze di escussione di testimoni e di assunzione di sommari informatori;
- udienze dei procedimenti possessori, di denuncia di nuova opera o di danno temuto, salvo che vengano allegate e accertate specifiche ed indifferibili esigenze di trattazione;
- udienze fissate per l'ascolto dei minori che non siano in fase presidenziale e nell'ambito dei procedimenti camerali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c.;
- Convalide di sfratto: Per tale tipologia di controversie non ci sono i presupposti di legge per poter effettuare le udienze da remoto o a trattazione scritta poiché la parte può partecipare personalmente e senza difensore. A ciò si aggiunge il fatto che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020. Tale tipologia di udienze dovrà, quindi, essere rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.
- tutte le altre udienze relative a cause civili ordinarie e di volontaria giurisdizione, salva la facoltà del giudice istruttore di valutare se lo stato della controversia consenta la trattazione nelle forme di seguito indicate

Modalità di trattazione dei procedimenti.

A) Svolgimento delle udienze mediante c.d. trattazione scritta.

Le udienze relative alle cause di cui non sarà disposto il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 si svolgeranno preferibilmente con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020.

A titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti udienze:

- udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. (anche nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo)

alle parti verranno assegnati un unico termine o termini sfalsati per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni: il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio (per esempio, salva l'adozione dei provvedimenti *ex art. 183* commi 1 e 4 c.p.c. e la richiesta di chiarimenti *ex art. 183* comma 4 c.p.c., assegnerà, se richiesto, i termini *ex art. 183* c.p.c. specificando la relativa decorrenza o comunque adotterà i provvedimenti necessari (pronunciandosi, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, su eventuali istanze *ex artt. 648 e/o 649* c.p.c.);

- prima udienza *ex art. 702 bis* c.p.c.

alle parti verranno assegnati un unico termine o termini sfalsati (e dunque verrà assegnato un primo termine alla parte ricorrente ed un successivo termine alla parte resistente per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni); il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, fisserà udienza *ex art. 183* c.p.c. ovvero adotterà i provvedimenti *ex art. 702 ter* comma 4 c.p.c.:

- udienza di discussione sui mezzi istruttori

il giudice provvederà direttamente sulle istanze istruttorie *ex art. 183* comma 7 c.p.c. alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle memorie laddove queste ultime risultino già tutte depositate, salvo che i procuratori delle parti depositino, entro cinque giorni dalla data già fissata per l'udienza, una nota scritta chiedendo concordemente un differimento in pendenza di trattative volte alla composizione della controversia;

- seconda udienza a seguito di mancata comparizione delle parti *ex artt. 181 e 309* c.p.c.

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte contenenti istanze per la prosecuzione del giudizio, a seconda della fase nella quale si trova la causa, con avvertimento che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non abbiano depositato le suddette note autorizzate; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, provvederà sulle richieste delle parti o, in mancanza di deposito delle note scritte, provvederà alla cancellazione della causa dal ruolo e alla dichiarazione di estinzione del processo;

- udienza a seguito di differimento per pendenza di trattative tra le parti

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte nelle quali daranno atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, si pronuncerà sulle richieste delle parti;

- udienza di precisazione delle conclusioni

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito telematico di atti di sola precisazione delle conclusioni, con indicazione di richiesta per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che il giudice le autorizzi, su loro richiesta, a rinunciare ai termini per il deposito degli svolgimenti conclusionali; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini *ex* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (qualora richiesti anche soltanto da una delle parti):

- udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

alle parti verrà assegnato termine per il deposito di note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le eventuali note conclusive già autorizzate e depositate; il giudice, il giorno dell'udienza già fissata per tale incumbente, depositerà sentenza fuori udienza di cui la cancelleria darà comunicazione alle parti;

- udienza dei procedimenti camerale relativi ai figli nati fuori dal matrimonio *ex* art. 337 *bis* e ss. c.c., di modifica delle condizioni di separazione *ex* art. 710 c.p.c., di divorzio *ex* art. 9 l. div. nonché di revisione delle disposizioni concernenti i figli nati fuori dal matrimonio *ex* art. 337 *quinquies* c.c. introdotti con ricorso congiunto

alle parti verranno assegnati un unico termine o termini sfalsati per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il collegio, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, adotterà la decisione fuori udienza;

- udienza di separazione consensuale e di divorzio congiunto e di domande congiunte nei procedimenti camerale *ex* art. 337 *bis* o di modifica di condizioni di separazione e divorzio

le parti potranno depositare in via telematica, almeno cinque giorni prima dell'udienza, dichiarazione congiunta sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale dichiarano di rinunciare a comparire alla udienza, di confermare le condizioni di cui al ricorso e chiedono l'accoglimento del ricorso stesso (con l'avvertenza che dichiarazioni pervenute oltre il termine non potranno essere prese in considerazione, stanti i tempi tecnici per aprire le buste e disporre tempestivamente i rinvii); laddove le parti intendano, prima dell'udienza, modificare le condizioni del ricorso potranno farlo con nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa; se le parti vorranno comparire di persona sarà fissata udienza con modalità da remoto.

I procuratori delle parti, nelle note scritte autorizzate, potranno richiedere concordemente un differimento in pendenza di trattative volte alla composizione della controversia, che verrà valutato dal giudice e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio potranno concordemente precisare le conclusioni, con indicazione di richiesta o eventuale rinuncia dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

B) Svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto.

Si svolgeranno mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020, oltre a quelle già indicate in precedenza, le seguenti udienze:

- udienza di comparizione personale delle parti, ad esempio per un tentativo di conciliazione o per interrogatorio libero o formale, soltanto se ritenuta necessaria, salva una diversa valutazione da parte del giudice che, sulla base delle circostanze del caso concreto e della finalità dell'incombente, preferisca avere un contatto diretto con la parte
- udienza per il conferimento di incarico al CTU

È rimessa al giudice la decisione di trattare l'udienza mediante collegamento da remoto anche nei procedimenti indicati sub A) (~~ferma, nel caso di udienza di giuramento del C.T.U., la modalità telematica per la dichiarazione di giuramento~~).

Gli ausiliari del giudice sono a loro volta autorizzati a svolgere la loro attività con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti

Le camere di consiglio, anche ove non immediatamente successive alle udienze ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi, si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione dell'applicativo "Microsoft Teams", con modalità che garantiscano la segretezza della camera di consiglio ed evitino la visibilità della stessa da parte di terzi.

Il provvedimento con cui viene disposto lo svolgimento dell'udienza sia da remoto sia tramite trattazione scritta (e dunque non soltanto quello adottato in vista della seconda udienza *ex* artt. 181 e 309 c.p.c.) conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all'udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto o che non depositeranno le note scritte.

Poiché entrambe le suddette modalità alternative di svolgimento dell'udienza devono essere temperate con l'obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte della cancelleria, rimane affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza; deposito di note scritte; fissazione udienza da remoto) o di disporre un breve rinvio in caso di opposizione di una delle parti, di difficoltà/impossibilità di collegamento per ragioni tecniche, oppure, più in generale, di necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione del convenuto/resistente.

- C)** Se nessuna delle due predette modalità può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta, tenuto conto delle esigenze del caso concreto, i procedimenti verranno trattati in presenza ad orari distinti e congruamente distanziati, adottando tutte le misure per evitare il contatto ravvicinato tra le parti e utilizzando, se ritenuto, l'aula di Corte di Assise che assicura il rispetto delle distanze tra le parti.
- D)** Se nessuna delle sopraindicate modalità alternative di svolgimento delle udienze può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta dovrà essere disposto rinvio a

data successiva al 31 luglio 2020, tenendo conto dei carichi di lavoro dei magistrati assegnatari.

Per ogni più precisa regolamentazione dello svolgimento delle udienze da remoto e tramite trattazione scritta si rimanda ai Protocolli stipulati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in attuazione delle indicazioni offerte dal C.S.M. nella delibera 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte».

3. Fallimenti e procedure concorsuali.

Tenuto conto delle peculiarità procedurali dei giudizi concorsuali, verranno adottate le seguenti modalità di trattazione:

A) modalità di trattazione scritta di cui all'art. 83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020 in relazione ai seguenti procedimenti:

i. procedimenti di opposizione allo stato passivo, là ove non sia necessaria l'istruttoria orale.

I Giudici relatori valuteranno, in relazione ai procedimenti di opposizione allo stato passivo - già fissati per la trattazione nel periodo 15/04-31/07/2020- la possibilità della loro trattazione scritta ovvero, in caso negativo (udienze per assunzione di comparizione parti, interrogatorio formale o escussione testi) disporranno un differimento a data successiva al 31/07/2020 ai sensi dell'art.83 co. 7 lett.g) d.l.18/2020.

ii. Approvazione del rendiconto: le eventuali contestazioni all'udienza ex art.116 terzo comma L. F. dovranno essere presentate con le modalità di cui all'art.93 L. Fallimentare sino al giorno dell'udienza;

iii. Reclami ex art.26 e 36 L.F.;

B) udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co. 7 lettera f) dl 18/2020 in relazione ai seguenti procedimenti:

i. Udienza prefallimentare quando il debitore è costituito o comunque è stata possibile la notifica via pec:

ii. Udienza di ammissione al passivo tenuto, conto che l'art.95 l.fallimentare già prevedeva lo svolgimento dell'udienza con modalità telematica (il giudice provvederà con specifico provvedimento a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando, nel caso di numero elevato dei creditori, per fasce orarie differenti i diversi numeri cronologici);

iii. Udienza ex art.162 L.F.;

C) In ragione di peculiari esigenze che rendano opportuna la trattazione in presenza, i procedimenti verranno trattati ad orari distinti e congruamente distanziati, adottando tutte le misure per evitare il contatto ravvicinato tra le parti e utilizzando, se ritenuto, l'aula di Corte di Assise che assicura il rispetto delle distanze tra le parti.

D) rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 dei procedimenti civili ai sensi dell'art.83 co. 7 lettera g) d.l. 18/2020

i. Udienze prefallimentari in cui il debitore non è costituito e dall'esame degli atti, emerge che la notificazione del ricorso non è stata possibile all'indirizzo di posta

elettronica certificata risultante dal registro delle imprese. In tali ipotesi anche l'eventuale decreto con cui fossero disposte le diverse modalità di trattazione dovrebbe essere notificato, ai sensi dell'art. 15 L.F., di persona al debitore presso la sede legale e, in subordine, presso la casa comunale con tempistiche non compatibili con la trattazione da remoto del procedimento anteriormente al 31.7.2020;

Nel caso sussistano particolari ragioni di urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), il ricorrente dovrà segnalarle in via telematica con autonoma ed espressa richiesta mentre non sarà, a tal fine, sufficiente l'istanza formulata con l'atto introduttivo. Il Collegio valuterà le ragioni dell'urgenza e determinerà, nel caso ritenga sussistente l'urgenza, le modalità di trattazione dell'udienza.

- ii. Adunanze dei creditori ex art.174 L.F.: saranno rinviate a data successiva al 31/07/2020 non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta e presentando l'udienza da remoto difficoltà di gestione in ragione del numero elevato dei partecipanti (creditori, coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso) della complessità delle tematiche affrontate e della necessaria interlocuzione tra i diversi partecipanti, debitore e commissario giudiziale;
- iii. Giudizio di omologazione ex art.180 L.F. non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta e presentando l'udienza da remoto difficoltà di gestione in ragione del numero elevato dei partecipanti (debitore, commissario giudiziale, creditori dissenzienti e qualunque interessato);
- iv. Udienze nell'ambito dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012 n.3 non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta né quella da remoto non prevedendo la normativa relativa l'obbligatorietà delle comunicazioni via pec né la difesa tecnica per i creditori:

D) Colloqui dei giudici delegati con i curatori fallimentari, i commissari giudiziari, i liquidatori, e in generale i professionisti

I colloqui di curatori fallimentari, commissari giudiziari, liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati avverranno con le modalità concordate su fallco o via mail con i singoli giudici delegati.

4. Esecuzioni immobiliari.

A. modalità di trattazione scritta di cui all'art. 83 co. 7 lettera h) d.l. 18/2020 in relazione a:

- Udienze di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.:
- Udienze a seguito di rimessione degli atti al G.E. dopo tre esperimenti di vendita:
- Udienze di approvazione del piano di riparto:

Il delegato provvederà a depositare la bozza di progetto di distribuzione nel fascicolo telematico e ad inviarla alle parti (e agli ausiliari).

Le parti potranno inviare contestazioni via e-mail al delegato cinque giorni prima della data fissata per l'approvazione, contestazioni che dovranno essere anche depositate telematicamente.

Il debitore, qualora non rappresentato da procuratore, potrà sempre, nel termine predetto, depositare contestazioni presso la cancelleria, la quale avviserà prontamente il G.E. ed il delegato. A questo punto, il Giudice provvederà a fissare udienza di discussione avanti a sé.

In assenza di contestazioni, il delegato approverà il piano di riparto e, quindi, provvederà ad effettuare i bonifici e all'estinzione del libretto o c/c della procedura, depositando, infine, il fascicolo dell'esecuzione in cancelleria.

Nel caso in cui il termine per il deposito della bozza del piano di riparto sia stato sospeso ex art. 83/2 D.L. n. 18/2020, sarà lo stesso delegato a comunicare il differimento dell'udienza alle parti e a notificarlo al debitore (al legale che lo assiste ovvero mediante notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario presso la Cancelleria del Tribunale).

- Udienze ex art. 569 c.p.c.: in tal caso verrà assegnato alle parti un termine per il deposito di istanze e richieste e il giudice provvederà fuori udienza ad emettere il provvedimento. Al fine di assicurare un'effettiva partecipazione anche del debitore non costituito a mezzo di difensore, questi potrà depositare presso la cancelleria le proprie richieste, istanze o osservazioni che verranno scannerizzate e inserite nel fascicolo telematico da parte della Cancelleria, in modo da rendere visibili ai gg. ee. prima dell'emissione del provvedimento. Le dette udienze saranno tenute qualora l'esperto stimatore sia stato in grado di predisporre la relazione, pur essendo interrotta l'attività di accesso agli immobili e nel rispetto della sospensione dei termini fissata dal D.L. 8/2020 e 11/2020. Saranno rinviate d'ufficio tutte le udienze in cui la perizia non è stata depositata in ragione della sospensione del termine assegnato.

B. udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co. 7 lettera f) d.l. 18/2020 in relazione a:

Udienze ex art. 569 c.p.c. : tale modalità potrà esse utilizzata in alternativa alla trattazione scritta. Anche in tal caso, le dette udienze saranno tenute qualora l'esperto stimatore sia stato in grado di predisporre la relazione, pur essendo interrotta l'attività di accesso agli immobili e nel rispetto della sospensione dei termini fissata dal D.L. 8/2020 e 11/2020.

Ove venga privilegiata tale modalità di svolgimento dell'udienza, il giudice provvederà con specifico provvedimento a comunicare modalità e orario della trattazione e link al quale le parti dovranno collegarsi per accedere alla stanza virtuale del giudice;

Udienza di approvazione del riparto: ove il delegato al riparto preferisca procedere all'approvazione dello stesso mediante videoconferenza, provvederà a rendere noto alle parti mediante comunicazione PEC (ovvero mediante notifica al debitore costituito presso la Cancelleria) della piattaforma scelta per la videoconferenza, dell'orario e del link al quale accedere alla stessa.

C) Giuramento degli esperti stimatori: Al fine di limitare gli accessi in Tribunale e presso la Cancelleria, il giuramento dell'esperto stimatore dovrà preferibilmente avvenire mediante compilazione del consueto modulo da parte dell'esperto stesso che, dopo avervi

apposto e annullata la marca da bollo, provvederà a scansionarlo in formato pdf, sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo a mezzo p.e.c. alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari oppure a depositarlo sul PCT.

D)Le udienze di apertura delle buste fissate sino al 30 giugno sono già state differite a date successive, a partire dal mese di settembre, attesa l'incompatibilità tra le modalità di svolgimento della vendita sincrona mista e le attuali condizioni sanitarie, ritenendosi, per altro verso, non attuabile nel mercato immobiliare reggiano la vendita totalmente telematica.

Esecuzioni mobiliari.

Si dispone il rinvio delle udienze già fissate **dal 12 maggio 2020 al 31 maggio 2020.** Tale disposizione si rende necessaria al fine di verificare la fattibilità per tale tipologia di udienze della trattazione scritta e/o da remoto, al fine di regolamentare, secondo le indicazioni fornite dall'autorità sanitaria, l'accesso delle parti che stanno in giudizio personalmente e al fine di rimodulare il numero dei procedimenti normalmente fissati per ogni udienza. Con separato provvedimento verrà, a breve, comunicata l'organizzazione delle udienze in argomento.

4. Lavoro.

Dovranno essere trattati, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020, i procedimenti indicati al punto 1 prima parte del presente provvedimento.

Dovranno altresì essere trattati i seguenti procedimenti:

- i procedimenti ex art. 700 c.p.c.;
- i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. con esclusione della fase di giuramento del ctu considerata la natura della ctu da espletare in tali procedimenti;
- i procedimenti per sequestro giudiziario e conservativo;
- i procedimenti di reclamo ex art. art. 669 terdecies c.p.c.;
- le opposizioni ex artt. 618 bis c.p.c., le opposizioni a ordinanza ingiunzione, le opposizioni ad avviso di addebito, le opposizioni a decreto ingiuntivo limitatamente alla sospensiva.

La data della udienza dovrà essere fissata in considerazione delle effettive e concrete ragioni di urgenza riscontrate dal giudice.

Per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83 comma 3 lett. a) cit. ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti individuati dalla disposizione medesima, potrà sempre essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Modalità di svolgimento delle udienze.

Il giudice, a seconda della tipologia delle cause e della fase in cui si trovano, potrà svolgere l'udienza mediante la c.d. trattazione scritta o mediante collegamento da remoto. La scelta della c.d. trattazione scritta o mediante collegamento da remoto è

rimessa al giudice che potrà avvalersi a sua scelta dell'una o dell'altra forma anche nell'ambito di un medesimo procedimento.

Procedimenti che devono essere rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

Verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienze di escussione di testimoni e di assunzione di sommari informativi;
- tutte le cause ferme le eccezioni di cui sopra, ivi comprese quelle proposte con rito fornero, salva la facoltà del giudice istruttore di valutare se trattarle qualora lo stato della controversia consenta la trattazione nelle due forme di cui alle lettere f) e h) del cit. art. 83.

Modalità di trattazione dei procedimenti.

A) Svolgimento delle udienze mediante c.d. trattazione scritta.

- Udienze ex art. 420 c.p.c. e fornero, successive alla prima nel caso in cui sia prevista la presenza dei soli difensori, udienze ex art. 445 bis c.p.c., udienze di sospensiva e udienze cautelari nel caso in cui sia prevista la presenza dei soli difensori
 - alle parti verrà assegnato un unico termine o un termine sfalsato per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio;
- seconda udienza a seguito di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c.
 - alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte contenenti istanze per la prosecuzione del giudizio, a seconda della fase nella quale si trova la causa, con avvertimento che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non abbiano depositato le suddette note autorizzate; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, provvederà sulle richieste delle parti o, in mancanza di deposito delle note scritte, provvederà alla cancellazione della causa dal ruolo e alla dichiarazione di estinzione del processo;
- udienza a seguito di differimento per pendenza di trattative tra le parti
 - alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte nelle quali daranno atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, si pronuncerà sulle richieste delle parti;
- udienza di decisione di cause in fase sommaria rito Fornero
 - alle parti verrà assegnato un termine per il deposito telematico di note scritte. Il giudice il giorno dell'udienza tratterà la causa in riserva e lo scioglimento della riserva sarà comunicato alle parti dalla cancelleria;
- udienza di precisazione conclusioni e discussione orale

alle parti verrà assegnato termine per il deposito di note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le eventuali note conclusive già autorizzate e depositate; il giudice, il giorno dell'udienza già fissata per tale incombente, depositerà sentenza fuori udienza di cui la cancelleria darà comunicazione alle parti;

I procuratori delle parti, nelle note scritte autorizzate, potranno richiedere concordemente un differimento in pendenza di trattative volte alla composizione della controversia, che verrà valutato dal giudice.

Il giudice può svolgere le suddette udienze anche mediante collegamento da remoto.

B) Svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto.

Si svolgeranno mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienza di comparizione personale delle parti, salva una diversa valutazione da parte del giudice che, sulla base delle circostanze del caso concreto e della finalità dell'incombente, preferisca avere un contatto diretto con la parte.
Resta salva la possibilità per il giudice di valutare l'opportunità di procedere per la prima udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta ove entrambi i procuratori delle parti siano muniti di procura speciale ex art. 185 c.p.c. depositata e facciano istanza in tal senso.
- udienza di giuramento del C.T.U.
- Gli ausiliari del giudice sono a loro volta autorizzati a svolgere la loro attività con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti

Le camere di consiglio, anche ove non immediatamente successive alle udienze ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi, si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione dell'applicativo "Microsoft Teams", con modalità che garantiscano la segretezza della camera di consiglio ed evitino la visibilità della stessa da parte di terzi.

Il provvedimento con cui viene disposto lo svolgimento dell'udienza sia da remoto sia tramite trattazione scritta (e dunque non soltanto quello adottato in vista della seconda udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c.) conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all'udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto o che non depositeranno le note scritte.

Poiché entrambe le suddette modalità alternative di svolgimento dell'udienza devono essere contemplate con l'obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte della cancelleria, rimane affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza; deposito di note scritte; fissazione udienza da remoto) o di disporre un breve rinvio in caso di opposizione di una delle parti, di difficoltà/impossibilità di collegamento

per ragioni tecniche, oppure, più in generale, di necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione del convenuto/resistente.

Per ogni più precisa regolamentazione dello svolgimento delle udienze da remoto e tramite trattazione scritta si rimanda ai Protocolli stipulati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in attuazione delle indicazioni offerte dal C.S.M. nella delibera 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte».

C) Se nessuna delle due predette modalità alternative di svolgimento delle udienze può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta dovrà essere disposto rinvio a data successiva al 31 luglio 2020.


Si comunichi ai Magistrati, al personale Amministrativo, all'Ufficio del Giudice di Pace, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, al Prefetto, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (con preghiera di dare comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto) alle OO.SS., all'ASL di Reggio Emilia – servizio di igiene di Pubblica - e si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Considerato che la normativa in materia di emergenza sanitaria è in continua evoluzione, e al momento non si è in grado di fornire ulteriori indicazioni, ci si riserva comunque di stabilire diverse/ulteriori misure alla luce di eventuali interventi normativi.

Reggio Emilia, 5.5.2020

Il presidente del Tribunale

Cristina Beretti



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DEPOSITATI

06 APR 2020